



COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA
PROVINCIA DI ISERNIA

C.A.P. 86080 - CORSO UMBERTO I, 21 - Tel. 0865/84260 Fax 0865/847776 - C.F. 8000183 094 4 - P. IVA 0008581 094 3
e_mail: acquavivadisernia@libero.it www.comune.acquavivadisernia.is.it PEC: comuneacquavivadisernia@pec.it

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 21 aprile 2017

OGGETTO: Servizio di consulenza e supporto alla valorizzazione degli interventi di efficientamento energetico relativo ai **Lavori di Adeguamento impianto di pubblica illuminazione**. Determina a contrarre.
CIG: Z4F1E53D31

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA le DG di indirizzo del 24.03.2017 n. 15 a cui si rinvia espressamente;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e segnatamente l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, l'art. 36 sui contratti sotto soglia; l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento per quanto applicabili; l'art. 23 sui livelli di progettazione degli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, in particolare i commi 14 e 15; l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

CONSIDERATO CHE

- il quadro normativo nazionale in quest'ambito è stato recentemente modificato con la pubblicazione del D. Lgs. 28/2011, il quale altresì introduce nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per il rilascio dei certificati bianchi;
- lo schema dei certificati bianchi [per quel che riguarda l'aspetto incentivante] prevede che ad ogni progetto che venga presentato e approvato sia riconosciuto un numero di TEE corrispondente al risparmio addizionale conseguito, attraverso la complessa procedura di richiesta gestita a mezzo sistema informatico dedicato del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (di seguito semplicemente GSE);
- il Mercato dei TEE è organizzato e gestito, attraverso piattaforme informatiche, dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME);
- per accedere ai sistemi del GSE e del GME occorre avere i requisiti previsti dalla normativa di settore e dare seguito ad una procedura informatica di accreditamento;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Acquaviva d'Isernia, in coerenza con le normative comunitarie e nazionali ha eseguito l'intervento "Lavori di adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione";

- detto intervento di efficientamento può accedere al sistema dei certificati bianchi così da essere valorizzati, al fine di consentire a questa Amministrazione di ottenere nuovi benefici in termini di nuove risorse economiche;
- il sistema dei certificati bianchi presenta una notevole complessità tale da necessitare un *know how* specifico;

DATO ATTO che tra il personale del Comune non è presente un dipendente con le competenze necessarie per l'attività in argomento;

CONSIDERATO CHE

- il legislatore comunitario e nazionale ha riconosciuto un ruolo fondamentale nel settore dell'efficienza energetica alle *Energy service companies* (dette anche ESCO), per il loro *know how* e la loro professionalità specifica;

PRESO ATTO CHE

- la normativa di settore, in particolare il DM 28 dicembre 2012, prevede limiti temporali per l'accesso dei progetti al meccanismo dei certificati bianchi;

RILEVATO CHE

- è pertanto urgente attivare la procedura normativamente prevista per ottenere il riconoscimento dei TEE [attraverso il sistema GSE], e per l'effetto è urgente procedere con l'affidamento dell'incarico all'operatore che possa svolgere l'attività necessaria all'attivazione ed alla gestione della procedura prevista dalla normativa da eseguirsi sul sistema GSE finalizzata all'ottenimento - qualora il GSE desse esito positivo- di TEE e l'attività conseguente all'emissione dei TEE da farsi sul sistema GME [tutte semplicemente e complessivamente "Attività di Valorizzazione"];

CONSIDERATO CHE

- l'incarico da affidare all'operatore economico riguarda attività autoliquidanti, per cui il compenso di quest'ultimo è strettamente collegato e/o connesso all'ottenimento dei TEE ed alla loro valorizzazione e non grava sul bilancio dell'Ente;

RICORDATO CHE

- l'importo del servizio non supera la soglia di 40.000,00 Euro;

RICHIAMATO in particolare l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. che prescrive, prima della stipulazione di un contratto, l'adozione di preventiva determinazione a contrarre [indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni];

RICHIAMATE le disposizioni tutte in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e di contenimento della spesa pubblica, segnatamente le disposizioni in materia di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici;

RILEVATO CHE

- non è possibile utilizzare, per il servizio che si vuole affidare, gli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risulta presente una tipologia di servizio uguale a quella che si intende affidare;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede che le amministrazioni pubbliche procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

RITENUTO CHE

- il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

STABILITO di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie, poiché l'affidamento diretto risponde alle esposte esigenze di procedere con urgenza e ben si adatta alla tipologia di servizio ed alla tipologia di mercato garantendo comunque un'individuazione dell'operatore economico coerente con i principi di cui all'art. 30 D. Lgs. 50/2016;

PRECISATO CHE

- si rispettano i principi posti dall'art. 30 D. Lgs. 50/2016 anche nel caso di specie, nonostante cioè si negozi direttamente con un solo operatore economico;

RIBADITO CHE

- ricorrono i presupposti giuridici e motivazionali per fare un affidamento diretto ad un solo operatore specializzato (ESCO accreditata presso il GSE ed il GME e certificata UNI CEI 11352:2014);

VISTO lo schema di convenzione, redatto sulla scorta di quanto previsto in questo atto, ed allegato alla presente determinazione;

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente CIG: Z4F1E53D31;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa di:

- 1. DI APPROVARE** le premesse e le considerazioni sopraesposte come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato al presente atto;
- 3. DI PROCEDERE** all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Silvano Petrocelli

**CONVENZIONE PER SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO ALLA
VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO –
MECCANISMO DEI CERTIFICATI BIANCHI
GIG XXXXX**

(contratto elettronico ex art. 32 comma 14 D. Lgs. 50/2016)

Rep. N.

TRA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella Casa Comunale, XXXX
il Comune di XXXX (C.F XXXX), rappresentato da XXX, nato a XXX il XXXX in qualità di
XXXX _____, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto del suddetto Ente che
rappresenta ai sensi dell'art. 107 TUEL, delegato alla stipula della presente convenzione con XXX
n. _____ del XXXX, domiciliato per la carica presso la Sede comunale, di seguito semplicemente
“Ente” o “Comune”

E

XXXXXX (P.IVA XXXX) con sede in XXX alla Via XXXX, in persona del legale rappresentante
pro tempore XXXXX, nato a XXX il XXX domiciliato per la carica presso la sede legale della
società, di seguito semplicemente “Società”

PREMESSO CHE

1. con la DG n del (doc. 1), quale atto di indirizzo, l'Ente decideva di valorizzare i proprio interventi di efficientamento energetico ed indicava il RUP incaricato;
2. il RUP dava seguito a tutte le attività consequenziali fino alla predisposizione della Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ (doc. 2) che si dà in questo atto integralmente ritrascritta;
3. gli interventi di efficientamento energetico inerenti il presente atto, di seguito semplicemente “Interventi”, sono XXXXXXX

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse e Allegati

1.1 – Le Premesse, unitamente a tutti i documenti indicati nelle Premesse, anche se non materialmente allegati al presente Atto, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Atto, con l'accettazione esplicita, da parte della Società, che qualora si evidenzino discordanze tra la presente Convenzione ed i precitati allegati si riterranno valide, ad insindacabile giudizio del Comune, le disposizioni più favorevoli a quest'ultimo.

Art. 2

Definizioni

2.1 – Ai fini della presente Convenzione si applicano le seguenti definizioni:

- a) "Parti" significherà il Comune e la Società indicati congiuntamente nel corpo di questo Atto;
- b) "Parte" significherà il Comune o la Società indicati disgiuntamente nel corpo di questo Atto;
- c) "Atto" significherà la presente Convenzione;
- d) "GSE" significherà il Gestore Servizi Elettrici S.p.A.;
- e) "GME" significherà il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.;
- f) "ESCO" significherà le Energy Service Companies;
- g) "Interventi" significherà XXXXXXXX
- h) "TEE" significherà i Titoli di Efficienza Energetica o certificati bianchi

Art. 3

Oggetto

3.1 – Il Comune affida alla Società, che accetta, l'incarico di consulenza e supporto al Comune per la valorizzazione degli Interventi attraverso il sistema dei certificati bianchi e per l'effetto l'incarico a svolgere in nome e per conto del Comune tutta l'attività necessaria all'attivazione ed alla gestione della procedura prevista per l'ottenimento di TEE da eseguirsi su sistema GSE e l'attività conseguente su sistema GME, di seguito semplicemente e complessivamente "Attività di Valorizzazione".

3.2 - Il Comune affida alla Società detta Attività di Valorizzazione con riferimento agli Interventi individuati ed elencati sub 3) delle Premesse e che qui si danno per ritrascritti.

Art. 4

Obblighi a carico del Comune

4.1 - Il Comune si impegna e si obbliga a fornire, tramite i propri uffici competenti, tutte le informazioni e i documenti (per es. elaborati tecnici, documentazione amministrativa ecc) relativi agli Interventi individuati ed elencati sub 3) delle Premesse, preferibilmente in formato digitale

4.2 - Il Comune si impegna e si obbliga a prestare la massima collaborazione ed a fornire alla Società dati, informazioni e documenti veri, corrispondenti con la realtà, corretti, aggiornati ed esaustivi, nella consapevolezza che essa Società fa affidamento su quei dati, quelle informazioni e quei documenti per lo svolgimento del proprio incarico.

4.3 - L'Ente si impegna e si obbliga a non occultare informazioni e/o documenti importanti per le attività oggetto di incarico, nella consapevolezza che l'occultamento di informazioni e documenti, unitamente anche alla non veridicità dei documenti e/o dati e/o informazioni, può condizionare negativamente le attività stesse.

4.4 - Il Comune manleva la Società da qualsiasi pretesa e/o responsabilità dovesse derivare dai dati e/o informazioni e/o documenti consegnati a quest'ultima e/o come pure da responsabilità di qualsiasi tipo derivante da occultamento di informazioni e/o documenti.

4.5 - Il Comune manleva fin da ora la Società da responsabilità di ogni tipo, anche nei confronti di terzi, in caso di dati e/o informazioni e/o documenti falsi e/o non veritieri e/o non corrispondenti al dato fattuale, come pure in caso di occultamento di informazioni e/o documenti.

4.6 L'Ente si impegna e si obbliga a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica dell'Intervento la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato ed il rispetto delle disposizioni regolatorie relative all'Intervento.

4.7 Il Comune, consapevole che l'eventuale riconoscimento di TEE è inscindibilmente connesso all'effettiva e continuativa produzione da parte degli Interventi degli effetti di risparmio energetico (e quindi di riduzione dell'inquinamento), si obbliga espressamente a non modificare i luoghi dove viene realizzato l'Intervento *de quo* né tanto meno può modificare l'Intervento *de quo* per il periodo di tempo corrispondente al riconoscimento dei TEE.

4.8 Il Comune manleva/esonera fin da ora la Società da qualsiasi pretesa e/o responsabilità dovesse derivare dai dati e/o informazioni e/o documenti caricati da quest'ultima sul portale GSE, come pure manleva e/o esonera fin da ora la Società da responsabilità di qualsiasi tipo derivante da occultamento di informazioni e/o documenti

Art. 5

Dichiarazioni del Comune

5.1 - Il Comune è consapevole di essere obbligato, per la normativa e per la regolamentazione in vigore, a conservare -per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica degli Interventi- la documentazione idonea a consentire:

- il riscontro di quanto dichiarato in sede di richiesta;
- il rispetto delle disposizioni regolatorie relative all'Intervento/i

5.2 - L'Ente dichiara di essere consapevole che l'attivazione della procedura per l'ottenimento dei TEE non garantisce l'ottenimento dei TEE poiché potrebbe verificarsi anche l'ipotesi di rigetto da parte del GSE ed in tal caso nulla avrà a pretendere il Comune dalla Società a qualsiasi titolo o ragione e viceversa.

5.3 – L'Ente dichiara:

- a) di aver fatto l'intervento di efficientamento energetico a proprio spese oppure, qualora l'intervento fosse stato finanziato da soggetto terzo (FTT), di aver preso con quest'ultimo accordi scritti coerenti con questa convenzione finalizzati a garantire che la Società possa procedere, in base a questo atto, con l'Attività di Valorizzazione e tutti gli atti conseguenti;
- b) di non aver autorizzato altro soggetto a procedere con l'Attività di Valorizzazione gli Interventi individuati ed elencati sub 3) delle Premesse e che qui si danno per ritrascritti;
- c) di non aver chiesto direttamente o tramite soggetto terzo l'accesso ad altri regimi di sostegno, sui medesimi Interventi.

Art. 6

Ulteriori disposizioni sull'Attività di Valorizzazione

6.1 – Le Parti precisano che la Società dovrà svolgere, nell'ambito delle Attività di Valorizzazione, una volta ricevuta la documentazione e le informazioni relative agli Interventi, un'attività preliminare di conferma della sussistenza delle condizioni minime necessarie ai fini dell'attivazione della procedura su portale GSE per l'ottenimento dei TEE e di verifica della coerenza degli Interventi *de quo* con le condizioni previste dalla normativa di settore

6.2 – Le Parti concordano che l'obbligo di dare corso alla procedura presso il portale GSE per l'ottenimento dei TEE sorgerà, in capo alla Società, solo dopo aver svolto l'attività preliminare di cui al comma 6.1 del presente articolo 6 così verificando la sussistenza delle condizioni per attivare la procedura su portale GSE.

6.3 – Le Parti stabiliscono che viene riconosciuta alla Società la facoltà di non dare corso, a suo insindacabile giudizio, alla procedura presso il GSE qualora non ci fossero i presupposti per qualsiasi motivazione (tecnica, giuridica, normativa ecc) e/o qualora fossero intervenute modifiche normative e/o per qualsiasi altra motivazione con la finalità di tutelare essa Società ed il Comune, non avendo in tal caso nulla a pretendere il Comune dalla Società a qualsiasi titolo o ragione.

6.4 – Con il presente Atto il Comune conferisce alla Società mandato irrevocabile, anche nell'interesse di quest'ultima, ex art. 1723, 2° comma, c.c., a gestire, in nome e per conto dell'Ente, i benefici derivanti dai TEE, qualora venissero ottenuti e valorizzati, per tutta la durata di questo Atto, senza obbligo di rendiconto, rinviando ulteriori determinazioni all'art 9 di questo Atto.

6.5 - Le Parti concordano che il mandato sarà efficace a partire dalla stipula della presente Convenzione e avrà durata uguale alla durata prevista per il presente Atto di cui all'art. 8

6.6 – Il Comune dichiara fin da ora, con riferimento precipuo al rapporto di mandato fra le Parti, di dare per rato e valido l'operato della Società, nella sua qualità di mandataria

Art. 7

Doveri della Società – Dichiarazioni della Società

7.1 - La Società ha l'obbligo di comportarsi, durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, con correttezza e diligenza.

7.2 - La Società non ha nessun potere di rappresentanza legale del Comune.

7.3 - La Società si impegna a mantenere riservati gli affari e le informazioni che riceve, astenendosi per tutta la durata dell'incarico dal fornire a chiunque dati, notizie e informazioni concernenti l'attività in oggetto, a termine di legge e del codice del trattamento dei dati personali, fatto salvo che per le finalità necessarie all'espletamento delle attività contemplate nel presente Atto.

7.4 - La Società si impegna a tenere debitamente informato il Comune qualora dovessero intervenire modifiche normative

7.5 – La Società, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00, e sotto la propria responsabilità dichiara, ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

7.6 – La Società dichiara di essere, consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di competenza sulla base della rispettiva normativa di riferimento (c.d. requisiti di regolarità)

Art. 8

Durata della Convenzione

8.1 - La presente Convenzione inizierà a far data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di XXX anni ovvero fino alla data di valorizzazione dell'ultimo TEE ottenuto con riferimento agli Interventi *de quo*

8.2 – Si stabilisce che, con riferimento al periodo antecedente alla data di sottoscrizione, il presente Atto si intende stipulato a sanatoria dei servizi eventualmente già svolti dalla Società in favore del Comune

Art. 9

Corrispettivo – Ulteriori determinazioni in merito al mandato - Benefici TEE

9.1 – Alla Società viene riconosciuto un compenso computato in percentuale pari al XX% del valore economico/anno dei TEE ottenuti ogni anno per gli anni di durata dei TEE, stimata in Euro XXXX, precisandosi che comunque l'importo del servizio non dovrà superare la soglia dei 40.000,00 Euro.

9.2 – Il compenso di cui al comma 9.1 del presente art. 9 non grava sul bilancio dell'Ente in considerazione che l'Attività di Valorizzazione è autoliquidante e per l'effetto fin da ora si stabilisce che la Società viene autorizzata a trattenere per sé la percentuale del XX% di cui al comma 9.1 del presente art. 9, ogni qual volta (e per tutta la durata della Convenzione) vi sono benefici derivanti dai TEE.

9.3 – Le Parti precisano che al Comune resterà XX% del valore economico/anno dei TEE ottenuti ogni anno per gli anni di durata dei TEE e conseguentemente la Società, in qualità di mandataria, liquiderà, a mezzo bonifico bancario [XXXXXX], al Comune, dietro ricezione di fattura, detta percentuale ogni qual volta verranno valorizzati i TEE (e questo per tutta la durata della Convenzione).

9.4 – Le Parti fissano fin da ora un valore di riferimento per la valorizzazione di ogni TEE pari ad Euro 105,00/1TEE. Qualora sul mercato si dovessero verificare ribassi del prezzo di ogni TEE, al di sotto del valore fissato (n.d.r. Euro 105,00/1TEE), per la valorizzazione, si prenderà a riferimento il valore minimo pubblicato su www.mercatoelettrico.org per ogni TEE

9.5 Le Parti convengono espressamente che qualora l'Attività di Valorizzazione non dovesse comportare il riconoscimento di TEE, nulla sarà corrisposto a qualsiasi titolo o ragione dalla Società al Comune, come pure nulla potrà richiedere il Comune alla Società in merito

Art. 10

Forza Maggiore – Esonero da responsabilità

10.1 - Il Comune manleva/esonera da ogni e qualsivoglia responsabilità la Società relativamente alle procedure relative all'Attività di Valorizzazione ed al loro esito nella consapevolezza che non esiste alcuna certezza circa l'esito delle procedura e conseguentemente circa il riconoscimento dei TEE, dichiarando fin da ora di non avere nulla a pretendere dalla Società a qualsiasi titolo o ragione.

10.2 - La Società non sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte, la quale nulla potrà richiedere a qualsiasi titolo o ragione, per i ritardi o per la mancata esecuzione dei suoi compiti dovuti in via diretta o indiretta a circostanze fuori dal proprio controllo, quali per esempio

problematiche sulle procedure informatiche del GSE e/o del GME, cambiamenti sopravvenuti delle normative, caso fortuito, provvedimento delle P.A. e/o del GSE e/o del GME, disordini, colpi di stato ecc. In tali casi la Società comunicherà all'altra Parte l'evento tempestivamente.

10.3 - Il Comune si assume espressamente ogni responsabilità e/o rischio connesso ad eventuali improvvisi cambiamenti normativi, sia nazionali che comunitari, e conseguentemente l'Ente, anche –e non solo- qualora il legislatore e/o le Autorità competenti dovessero impedire il riconoscimento dei TEE e/o la loro valorizzazione, dichiara fin da ora di non aver in tal caso nulla a pretendere dalla Società, a qualsiasi titolo o ragione.

Art. 11

Divieto di cumulo

11.1 - Il Comune dichiara di essere consapevole che l'art. 10 del DM 28 dicembre 2012 stabilisce che i TEE *“non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali”* e conseguentemente si impegna e si obbliga a non richiedere altri incentivi, comunque denominati, relativamente all'Intervento/i *de quo*.

11.2 – L'Ente dichiara espressamente che alla data di sottoscrizione della presente Convenzione non esistono contributi economici riferibili al medesimo Intervento, anche per richieste presentate antecedentemente.

Art. 12

Clausola risolutiva espressa

12.1 - Le Parti stabiliscono che qualora per qualsivoglia motivo non potesse essere attivata la procedura presso il GSE e/o qualora la procedura attivata presso il GSE non avesse esito positivo per qualsivoglia motivo e/o qualora i TEE, per qualsivoglia motivo, non venissero riconosciuti e/o qualora per eventuali improvvisi cambiamenti normativi, sia nazionali che comunitari, dovesse essere impedito il riconoscimento dei TEE e/o la loro valorizzazione, in coerenza con quanto disposto in questo Atto, la presente Convenzione si intenderà risolta ex art. 1456 c.c. mediante comunicazione PEC in tal senso da parte della Società al Comune, dichiarando fin da ora l'Ente di non aver nulla a pretendere dalla Società a qualsiasi titolo o ragione, e viceversa dichiarando fin da ora la Società di non avere nulla a pretendere dal Comune a qualsiasi titolo o ragione. Conseguentemente cesserà di avere effetto fra le Parti anche il rapporto di mandato regolamentato in questo Atto.

Art. 13

Divieto di cessione della Convenzione

13.1 – E' fatto esplicito divieto alla Società di cedere a soggetti terzi o comunque disporre dei diritti e/o delle obbligazioni contrattuali qui previste.

Art. 14

Privacy

14.1- Le Parti si garantiscono vicendevolmente che i dati forniti per effetto della presente Convenzione saranno trattati con riservatezza, secondo il dettato del D. Lgs. 196/2003

14.2 Ciascuna Parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei dati personali direttamente o indirettamente, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione della presente Convenzione.

14.3 Il Comune dà il suo espresso consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'Attività di Valorizzazione.

Art. 15

Spese e oneri

15.1 – Le Parti dichiarano che la presente Convenzione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 131/1986

15.2 – Ai fini dell'eventuale registrazione le Parti fanno espressa richiesta di applicazione dell'imposta di registro in misura fissa trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del DPR 633/72

15.3 – Le Parti stabiliscono che tutte le spese contrattuali, tasse e/o imposte inerenti e conseguenti al presente Atto sono a totale carico della Società

Art. 16

Elezione di domicilio - Referente

16.1 – La Società elegge domicilio ai fini del presente Atto in _____ alla Via _____, tel _____ fax _____ email _____ e nomina il singor _____ quale suo referente

16.2 – Il Comune elegge domicilio ai fini del presente Atto in _____ alla via _____, tel _____ fax _____ mail _____ e nomina il signor _____ quale suo rappresentante/referente

Art. 17

Tracciabilità dei flussi finanziari

17.1 – Le Parti assumono tutti gli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del presente Atto

17.2 – Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Atto devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

17.3 – Il Comune indica che il CIG relativo a questa Convenzione è XXXX

Art. 18

Comunicazioni

18.1 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo PEC ed indirizzata come segue:

XXXXXXXXXX

18.2 - Ogni variazione del proprio indirizzo PEC dovrà essere comunicata alla controparte a mezzo raccomandata a.r. e tale variazione avrà efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 19

Foro competente esclusivo

19.1 - Le Parti stabiliscono di comune accordo che ogni ed eventuale procedimento giudiziale dovesse insorgere fra le Parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà di esclusiva competenza del Foro di XXX.

Art. 20

Clausola finale

20.1 Fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione le premesse e tutti gli allegati, laddove indicati.

20.2 Ogni integrazione al presente Atto dovrà essere fatta, a pena di nullità, per iscritto e a firma delle Parti.

20.3 Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente Atto.

20.4 Si dà atto che ciascun articolo e disposizione del presente Atto è stato specificatamente applicato e non risulta soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1341 e ss. c.c.